



COMUNE DI SEPINO
Provincia di Campobasso

Regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico.

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale
N° 39 del 28/11/2003.



COMUNE DI SEPINO
PROVINCIA DI Campobasso

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 39 DEL 28/11/2003

OGGETTO: Esame ed approvazione regolamento per il servizio di trasporto scolastico.

L'anno duemilatre, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore venti e trenta minuti, nella sala delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei sigg.

Presenti:

- 1) Arienzale Libero, Sindaco
- 2) Petta Domenico, Consigliere Anziano
- 3) Cusano Giuseppe, Consigliere
- 4) Corvo Nicola, Consigliere
- 5) Pensiero Cristina, Consigliere
- 6) Mottillo Nicola, Consigliere
- 7) Lardieri Fernando, Consigliere
- 8) Rucci Giuseppe, Consigliere

Assenti:

- 1) Corvo Walter, Consigliere
- 2) D'Angona Adriana, Consigliere
- 3) Zeoli Gino, Consigliere
- 4) Lisella Attilio, Consigliere
- 5) Martino Ivano, Consigliere

Partecipa il Segretario comunale, Dott. Paolo D'Anello.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che necessita regolamentare il servizio per il trasporto scolastico;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dagli uffici;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO l'art. 7, del citato T.U. n. 267/2000, che testualmente recita:

"Art. 7 – Regolamenti.

Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni."

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni autonomie locali;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, recante: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92, recante: Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi (G.U. 27 aprile 2001, n. 97);

- 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, recante: Guida alla redazione dei testi normativi (G:U: 3 maggio 2001, n. 101, S.O. n. 105);

che hanno trovato applicazione per la formulazione del presente regolamento;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente regolamento comunale dei contratti;

VISTO il capo VI del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive modifiche;

VISTO il codice della strada approvato con il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché il relativo regolamento adottato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e loro successive modifiche;

VISTO l'art. 327 del D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche;

VISTO il D.M. 31 gennaio 1997 e successive modifiche;



Comune di
PROVINCIA DI.....

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO



Comune di

PROVINCIA DI.....

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
CAPO I - NORME GENERALI			
1	Oggetto del regolamento	14	Affidamento del servizio
2	Caratteristiche del servizio	15	Requisiti della ditta
3	Modalità di gestione del servizio	16	Caratteristiche dei veicoli
4	Beneficiari del servizio	17	Doveri dell'assuntore dei servizi
5	Contribuzione delle famiglie	18	Vigilanza sul servizio
6	Modalità di pagamento della contribuzione delle famiglie	CAPO III - NORME FINALI	
7	Quantificazione della contribuzione delle famiglie	19	Soggetti con ridotta capacità motoria
CAPO II - GESTIONE DEL SERVIZIO – ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE			
8	Gestione del servizio	20	Tutela dei dati personali
9	Modalità di gestione	21	Norme abrogate
10	Attività scolastiche ed extrascolastiche	22	Pubblicità del regolamento
11	Assicurazione dei veicoli - Assistenza	23	Casi non previsti dal presente regolamento
12	Personale addetto al servizio di trasporto scolastico	24	Rinvio dinamico
13	Responsabile del servizio	25	Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il trasporto scolastico dai punti di raccolta programmati, alla sede scolastica e viceversa:
 - a) dei bambini delle scuole materne;
 - b) degli scolari delle scuole elementari;
 - c) degli studenti delle scuole medie dell'obbligo.
2. I bambini frequentanti la scuola materna possono essere trasportati solo in presenza di almeno un accompagnatore.
3. Il servizio è assicurato a tutti i residenti nel comune. Richieste per bambini residenti in comuni limitrofi, potranno essere accolte qualora non comportino alcuna modifica organizzativa del servizio e previo pagamento di un corrispettivo pari al compenso chilometrico dovuto alla ditta appaltatrice, limitatamente ai Km di sconfinamento.
4. Nessun onere fa carico al bilancio comunale per la frequenza di scuole fuori dal territorio comunale.

ART. 2

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio.
2. L'utilizzo del servizio si configura per il bambino come ulteriore momento educativo atto a fornire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
3. Il trasporto scolastico è uniformato ai seguenti criteri:
 - a) maggiore sicurezza possibile per i bambini che debbono poter raggiungere le fermate compiendo percorsi il più possibile sicuri. Le fermate ed i percorsi programmati ogni anno con il piano di trasporto devono essere tali da ridurre al minimo l'attraversamento di strade trafficate e non controllate strisce pedonali.
 - b) maggior sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti, che debbono poter eseguire i percorsi programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale.
4. I percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni di sicurezza.
5. I punti di raccolta si effettueranno alle fermate determinate all'inizio dell'anno scolastico fermo restando che non potranno essere percorse strade private o strade che non consentano il transito o le manovre del pulmino e che non potranno essere previste fermate in luoghi pericolosi.
6. E' facoltà dell'amministrazione comunale stabilire, previa adeguata informazione alle famiglie, altri punti di raccolta durante l'anno scolastico, a seconda della necessità e tempi di percorrenza.
7. Gli alunni possono essere trasportati ad una fermata diversa da quella prossima al luogo di residenza, stabilita, su richiesta scritta dei genitori preventivamente presentata agli uffici comunali; tale variazione di percorso viene eseguita solo se non comporta disagio o modifica sostanziale di percorso.
8. I genitori degli alunni trasportati sono responsabili di ogni danno arrecato dai figli per fatto proprio o per negligenza alla vettura, a terzi ed anche a se stessi.
9. Gli alunni devono quindi astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura.
10. Gli alunni devono occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non sono responsabili.
11. Gli alunni, inoltre, devono evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a se ed agli altri bambini trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e la distrazione dell'autista.



12. Tutti i danni ed i guasti arrecati dai viaggiatori ai veicoli devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale sui bambini che hanno arrecato il danno.

13. Per chi si comporta in modo scorretto, l'Amministrazione comunale adatterà i consequenziali provvedimenti, rendendo nota la situazione alle famiglie.

ART. 3

MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto alunni è assicurato dal comune che vi provvede secondo le forme di gestione di cui dall'art. 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 4

BENEFICIARI DEL SERVIZIO

1. Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico:

a) gli alunni o i bambini abitanti nel comune e frequentanti le scuole site nel territorio comunale;

b) gli alunni o i bambini abitanti in altri comuni, nel rispetto di quanto sancito dal comma terzo dell'art. 1.

2. Per usufruire del servizio i genitori, o chi ne fa le veci, presentano apposita istanza al comune, entro l'inizio di ogni anno scolastico.

3. Le domande di cui al precedente comma, da compilare su apposito modulo fornito dal comune, possono essere accettate anche successivamente sempre che ci sia la disponibilità di posti sullo scuolabus.

4. L'ufficio competente provvederà a rilasciare apposito tesserino con fotografia dell'alunno.

ART. 5

CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Il servizio di trasporto degli alunni, pur non rientrando fra i servizi a domanda individuale di cui al D.M. 31 dicembre 1983 (G.U. 17 gennaio 1984, n. 16), dopo le modifiche apportate alla disciplina IVA dell'art. 2 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, è considerato, ad ogni effetto, servizio commerciale. Conseguentemente, il servizio stesso è assoggettato alla contribuzione delle famiglie le cui tariffe sono determinate dalla giunta comunale in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione secondo i principi stabiliti dall'art. 117 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. A richiesta degli interessati sono accordate, in osservanza delle leggi vigenti in materia, particolari riduzioni o esenzioni totali dalla contribuzione per le famiglie che versano in particolari condizioni di bisogno debitamente documentate ed accertate. Le esenzioni saranno accordate con provvedimento della Giunta Comunale.

3. La contribuzione potrà essere aggiornata all'inizio di ogni anno scolastico o in occasione della predisposizione del bilancio preventivo.

ART. 6

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Il pagamento della contribuzione, per anno scolastico, delle famiglie è fatto in due rate con scadenza 31 ottobre e 31 gennaio di ogni anno.

2. Il versamento della contribuzione di cui al comma precedente è fatto:

a) a mezzo di conto corrente postale intestato al tesoriere comunale;

b) presso l'economo comunale.

3. Gli utenti dovranno corrispondere le tariffe di contribuzione, indipendentemente dall'uso totale o parziale del servizio;

4. La mancanza di iscrizione e la irregolarità nel pagamento, nei termini previsti, delle quote dovute dagli aventi diritto al servizio, comportano la sospensione dell'utenza fino ad avvenuta regolarizzazione.

5.L'autista dello scuolabus è tenuto a verificare la regolarità dei pagamenti mediante verifica dei tesserini sui quali sarà vidimata l'avvenuta contribuzione.

6.Lo stesso è obbligato a riferire all'Ente le irregolarità riscontrate in ordine a dette contribuzioni.

7.Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione comunale nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni tecniche, o per altre cause di forza maggiore, nonché per qualsiasi causa imputabile all'utente. Per assenze superiori ai 30 (trenta) giorni consecutivi di lezione l'Ente rimborserà il contributo versato a richiesta dell'interessato.

ART. 7

QUANTIFICAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE

1. La Giunta Comunale determina la misura della contribuzione delle famiglie ,concede l'esenzione totale per i portatori di handicap ed eventuali agevolazioni per le famiglie aventi più di un bambino che si avvale del servizio e determina riduzioni o esenzioni per le condizioni di bisogno come previsto dal precedente art.5 comma 3°.

CAPO II

GESTIONE DEL SERVIZIO - ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

ART. 8

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio viene gestito in appalto mediante espletamento di gara con bando e capitolato stilati a cura del comune e affidamento triennale.

ART. 9

MODALITA'

1. La gestione del servizio di trasporto scolastico viene svolta:
 - a) con mezzi propri e non e personale della ditta vincitrice dell'appalto;
 - b) osservando il calendario scolastico.
2. Gli itinerari, gli orari del servizio ed i luoghi di fermata sono stabiliti, con apposite determinazioni, dal responsabile del servizio, sentita la competente autorità scolastica.

ART. 10

ATTIVITÀ SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE

1. L'uso dei veicoli adibiti al trasporto degli alunni in gestione diretta é consentito per attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dal comune.

2. La richiesta dell'autorità scolastica risulta da atto scritto ed è presa in considerazione a condizione:

- a) che vi sia dettagliatamente riportato il programma e lo scopo della visita;
- b) che siano rispettate tutte le norme prescritte dal ministero della pubblica istruzione ed eventualmente quelle regionali per tale attività e, in particolare, le norme tutte di cui al decreto del ministro dei trasporti e della navigazione in data 31 gennaio 1997 (G.U. 27/02/1997, n. 48);
- c) che siano assunte dall'autorità scolastica tutte le responsabilità conseguenti anche ai fini dell'assicurazione;
- d) che vi sia indicato il responsabile della visita;
- e) che l'iniziativa non costituisca intralcio alcuno per il regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico vero e proprio;
- f) che vengano acquisiti, agli atti della scuola richiedente, i nulla-osta dei singoli genitori degli interessati all'iniziativa.

3. L'autorizzazione per l'uso dei veicoli per le attività extrascolastiche è concessa dalla giunta comunale con apposita deliberazione da assumersi su programma annuale proposto dall'autorità scolastica e di volta in volta con autorizzazione del responsabile del servizio.

4. Per esigenze ricorrenti, l'autorizzazione è concessa anche sotto forma di approvazione del programma, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 per tutto il periodo coperto dal programma medesimo.

5. Se i veicoli sono utilizzati per le attività extrascolastiche che comportano l'effettuazione di percorsi superiori a 50 km, devono essere dotati di cronotachigrafo.

ART. 11

ASSICURAZIONE DEI VEICOLI - ASSISTENZA

1. I veicoli adibiti al trasporto scolastico sono coperti da assicurazione ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche.

2. E' assicurata, sugli scuolabus, l'assistenza di personale idoneo così come previsto dalla nota del ministero della pubblica istruzione n° 0443, in data 5 novembre 1987.

ART. 12

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO

Il personale assegnato a cura e spese del gestore deve possedere i requisiti soggettivi e di idoneità sanitari previsti dalle vigenti disposizioni.

ART. 13

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Al responsabile del servizio trasporto alunni, nominato ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, oltre a quella generica del suo corretto svolgimento, fanno carico le seguenti responsabilità specifiche:

- a) dell'assicurazione dei veicoli, limitatamente ai mezzi di proprietà
- b) del bollo dei veicoli, limitatamente ai mezzi di proprietà.

ART. 14

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il trasporto scolastico a mezzo di altro soggetto idoneo ed abilitato, è disposto dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e nei limiti di cui all'art. 113 del medesimo T.U..

2. Per l'affidamento del servizio sono rispettate le norme vigenti nel tempo che regolano l'appalto, anche in concessione, dei servizi pubblici.

ART. 15

REQUISITI DELLA DITTA

1. Per l'assunzione del servizio trasporto alunni a mezzo di altro soggetto di cui all'art. 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, il soggetto stesso deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti nel tempo ed in particolare della idoneità professionale prevista dall'art.6 del D.M. n.448/91.



ART. 16

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

1. I veicoli adibiti al trasporto scolastico hanno le caratteristiche costruttive richieste per questo particolare uso rilevabili dalla carta di circolazione.
2. In assenza del requisito prescritto dal comma 1 può essere prodotta specifica autorizzazione dell'ente concedente la linea e dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

ART. 17

DOVERI DELL'ASSUNTORE DEL SERVIZIO

1. L'assuntore del servizio, prima di iniziare l'attività, consegna al responsabile del servizio la prova di essere in regola per quanto concerne:
 - a) le caratteristiche dei veicoli relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 18

VIGILANZA SUL SERVIZIO

1. Pur svolgendosi il servizio sotto la responsabilità della ditta aggiudicataria, il responsabile del servizio, individuato come al precedente art. 13, vigila affinché sia assicurata la massima regolarità del suo svolgimento.

CAPO III

NORME FINALI

ART. 19

SOGGETTI CON RIDOTTA CAPACITA' MOTORIA

1. Il trasporto dei bambini, degli scolari e degli studenti aventi ridotta capacità motoria può essere assicurato sia contemporaneamente che in forma esclusiva.
2. Il trasporto dei soggetti di cui al comma 1 è sempre assicurato, nella forma da concordare con le famiglie, a totale carico del bilancio comunale.
3. Con deliberazione della giunta comunale è concordata, con le famiglie, la concessione di contributi straordinari di importo corrispondente alle spese che il comune sostiene per il trasporto gratuito.

ART. 20

TUTELA DEI DATI PERSONALI.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 21

NORME ABROGATE.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.



ART. 22

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 23

CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;

ART. 24

RINVIO DINAMICO.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 25

ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno 2004.



Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del
con atto n.;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal al
con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto
annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il

Data



Il segretario comunale

.....



VISTO lo statuto comunale;

CON N. 8 voti a favore, N. contrari, N. astenuti, resi in forma palese;

DELIBERA

APPROVARE in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:

“REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO”
che si compone di n. 25 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disciplina con esso contrastante.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Libero Arienzale

Il Segretario comunale
f.to Dott. Paolo D'Anello

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 01/12/2003 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

SEPINO, 01/12/2003

Il Segretario comunale
f.to Dott. Paolo D'Anello

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota

N. _____ del __/__/____.

al _____ con nota protocollo N. _____ del _____

trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.



Il Segretario comunale
(Dott. Paolo D'Anello)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
- Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione, (Art. 134 c.3 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
- Esame favorevole del Difensore Civico (Art. 127 c.2 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
- Conferma della deliberazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta del C.C.
(Art. 127 c.2 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

SEPINO, li _____

Il Segretario comunale
Dott. Paolo D'Anello
